



TRIBUNALE DI ROMA

TABELLE PER LA VALUTAZIONE

DEL DANNO BIOLOGICO

(ANNO 2023)

## Sommario

Introduzione.....	1
Sulle persistenti ragioni a favore delle Tabelle del Tribunale di Roma.....	4
La liquidazione del danno morale soggettivo (tabella C).....	10
Le tabelle di liquidazione del danno biologico (Tabella A).....	10
La Personalizzazione.....	12
L'invalidità temporanea (Tabella D).....	13
Danno da perdita del rapporto parentale (Tabella B).....	13
Danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni (Tabella E).....	14
Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso (tabella F).....	14
Danno da morte per causa indipendente (tabella G).....	18
Danno catastrofe (Tabella H).....	20
Morte per stessa causa.....	22

## Introduzione

1. L'aggiornamento delle nuove Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023 costituisce la naturale prosecuzione di una approfondita riflessione ex articolo 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario, iniziata fin dal 1990, basata sulla necessità, da un lato, di procedere all'adeguamento sulla base dell'incremento dell'indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022, incremento pari al **15,8%**, e, dall'altro, di continuare nell'opera di ricerca di criteri condivisi e predeterminati sulla base dei quali procedere alla liquidazione di ulteriori ipotesi di danno - quali ad esempio la tabellarizzazione del meccanismo di risarcimento del danno riflesso subito dai congiunti per effetto delle lesioni con postumi permanenti riportati dai danneggiati o la revisione del sistema tabellare di determinazione del danno morale, ove provato <sup>(1)</sup>, che tenga conto del

<sup>1</sup> cfr. sul punto, da ultimo, Cassazione sez. III n. 6444 del 2023 ove accuratamente si precisa: «secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile ... è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, **ma solo se provati caso per caso con**

**59.** Inoltre, gli elementi e le circostanze di fatto che possono essere utilizzati per una eventuale personalizzazione in caso di risarcimento del danno alla persona, integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegati in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cassazione sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471).

## L'invalidità temporanea (Tabella D)

**60.** Quanto alla liquidazione della invalidità temporanea, si è ritenuto equo, in relazione a quanto indicato per il danno biologico, determinare in **euro 128,07 giornalieri** l'importo dell'invalidità temporanea assoluta per l'anno 2023, e in euro 64,03 quello della temporanea relativa al 50%.

**61.** Qualora, però, il danno biologico sia compreso tra l'1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall'articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 22 giugno 2022 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione e dall'esercizio di attività venatorie.

## Danno da perdita del rapporto parentale (Tabella B)

**62.** Le tabelle del Tribunale di Roma (ormai dal 2007 e con alcuni correttivi apportati nel 2009) prevedono per tale tipo di danno non patrimoniale - dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2015, n. 25351) - nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto. Tale sistema muove dalla enucleazione - pur consapevole della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte - di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi.

**63.** Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento - una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva -, vale a dire:

a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;

b. l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;

c. l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;

d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;

e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al 2°, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri stretti familiari, anche se non conviventi.

**64.** Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si è, dunque, ritenuto opportuno adottare un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisca il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.

65. Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

66. Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Si è infatti previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo quando ciò incida in modo concreto sulla esistenza di un concreto rapporto affettivo, come pure la ordinaria esclusione dei bambini al di sotto degli otto mesi (vedi Cass. Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12987 secondo cui non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita dell'utilità/bene di cui consta il rapporto parentale, non potendosi configurare in concreto una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) e dei congiunti nati dopo il decesso del *de cuius*, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito. Resta salva, ovviamente, la possibilità (si pensi alla relazione tra il nascituro e il genitore premorto alla nascita) di dare in concreto dimostrazione dell'esistenza di tale voce di danno futuro.

## Danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni (Tabella E)

67. Il Tribunale di Roma, già dal 2019, ha deciso di adottare una tabella da utilizzare in relazione alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. La Tabella è destinata ad agevolare la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788) tenuto conto che, come chiarito dalla Corte di cassazione, non è ipotizzabile un discrimine basato sulla misura delle lesioni ma sulla prova della esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1752 secondo cui in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi; perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto; nonché Cassazione sez. III 17 maggio 2023 n.13540: «*E' affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008)*»).

68. La tabella in base alla quale si determina il valore del risarcimento è la seguente:

## Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso (tabella F)

**Valore punto per il 2023 € 6.948 (max)**

# TRIBUNALE DI ROMA

## TABELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE DI UN CONGIUNTO

Valore punto per il 2023 euro 11.356,15

Relazione di parentela

punti

Relazione parentela con il de cuius (1)  (1) Il punteggio può essere diminuito fino a 1/2 in relazione alla situazione concreta correlata alla concreta esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo affettivo	genitore	20
	figlio	18
	avo	6
	fratello	7
	nipote	6
	zio	6
	cugino	2
	coniuge	20
	convivente (previa prova dell'effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare- unione civile):	20
	età della vittima	età della vittima
0 - 10		5
"11 - 20		4,5
"21 - 30		4
"31 - 40		3,5
"41 - 50		3
51- 60		2,5
"61-70		2
71-80 oltre 81		1,5 1
età del congiunto	età del congiunto	punti aggiuntivi
	0 - 10	5
	"11 - 20	4,5
	"21 - 30	4
	"31 - 40	3,5
	"41 - 50	3
	51- 60	2,5
	"61-70	2
	71-80 oltre 81	2,5 1
convivenza e composizione		punti aggiuntivi

## TRIBUNALE DI ROMA

del nucleo familiare	convivenza tra congiunto e de cuius	4
	assenza di altri familiari conviventi	3
	assenza di altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado	aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo
Non convivenza (2) (2) la riduzione è destinata a consentire anche una diversificazione tra non conviventi	Possibilità di riduzione fino ad 1/2 del punteggio complessivo	